

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI

Estratto del processo verbale del 03.12.2018 della Commissione esaminatrice nominata con D.A.G. n. 165 in data 28 novembre 2018:

“... ”

Il Presidente, considerato che,

- ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 487/1994, *“Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...”*,
- che in data odierna, per la prima volta, si è riunita la Commissione,

invita la Commissione a procedere alla determinazione dei criteri da seguire per la valutazione delle prove concorsuali.

La Commissione, considerate le materie oggetto delle prove d'esame, delibera i seguenti criteri di valutazione degli elaborati, allo scopo di garantire la espressione di giudizi oggettivi ed uniformi.

Potrà essere considerato sufficiente il singolo elaborato che:

- presenti una forma italiana corretta sotto il profilo terminologico, sintattico e grammaticale, e riveli adeguata padronanza della terminologia giuridica nonché chiarezza espositiva, requisiti tutti indispensabili per la corretta redazione degli atti giudiziari;
- presenti una pertinente ed esauriente trattazione del tema, dimostrando buona conoscenza dell'istituto cui direttamente si riferisce e dei principi fondamentali della materia, nonché un'adeguata cultura giuridica generale;
- tratti, con capacità di sintesi, tutte le problematiche tecnico – giuridiche poste dalla traccia;
- dimostri capacità argomentative supportate da una adeguata motivazione logico – giuridica.

I medesimi criteri saranno utilizzati, per quanto di ragione, anche per la valutazione della prova orale.

I voti inferiori e superiori saranno graduati secondo lo scostamento, in negativo o in positivo, della valutazione della prova rispetto alla sufficienza....”